

TRIBUNALE DI MODENA**Ricorso ex art. 12 bis Legge 3/2012****PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE PER LA
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO****OCC – Professionista incaricato: Dott.ssa Maria Cristina Ardizzoni**

La Signora **Assunta Casamassima** - C.F: CSMSNT68B45E885A, nata a Manfredonia (FG), in data 05 febbraio 1968, e residente in 41125 Modena (MO), Via Nicola Pisano, n. 46, i. 4, rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto dal Prof. Avv. Nicola Soldati del Foro di Modena, C.F. SLDNCL67L25F257C (fax: 059.4394063 pec: avnicolasoldati@cnfpec.it) con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in 40124 Modena, Via Mario Vellani Marchi 20, presso cui dichiara di voler ricevere le future comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento, più avanti per brevità indicata come ricorrente

PREMESSO

- che la ricorrente, in qualità di consumatore, ha presentato, in data 4 agosto 2020, domanda di accesso al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento presso l'OCC della Camera di Commercio di Modena versando in situazione di sovraindebitamento (**doc. 1**);
- che, l'OCC della Camera di Commercio di Modena ha nominato, quale gestore della crisi, la Dott.ssa Maria Cristina Ardizzoni (**doc. 2**);
- che quest'ultima prendeva prontamente contatto con il sottoscritto, iniziando a svolgere le attività accertative previste *ex lege*;
- che, successivamente alla nomina del predetto professionista, sono stati



effettuati una serie di incontri ed è stata fornita tutta la documentazione richiesta, necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore che di seguito si riassume;

- che è, conseguentemente, interesse della signora Assunta Casamassima accedere all'odierna procedura per i motivi tutti esposti di seguito nella narrativa;

- che la signora Casamassima, per mezzo del sottoscritto procuratore, essendo in stato di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art 7, comma 1, L. 3/2012, predispone la presente proposta di piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento.

Di seguito, verrà illustrato il Piano elaborato con il supporto e la consulenza del gestore nominato, che ha ritenuto percorribile come scelta più opportuna, tra le varie opzioni offerte dalla Legge 3/2012, la proposta di un piano del consumatore: il gestore, nella relazione particolareggiata (**doc. 3**), ha attestato la fattibilità e la convenienza, anche in favore del ceto creditorio, rispetto ad una eventuale ipotesi liquidatoria in quanto la ricorrente non è proprietaria di beni mobili o immobili in grado di garantire un miglior soddisfacimento dei creditori e la quantificazione dell'importo totale destinato ai creditori è superiore al quinto dello stipendio, unico importo su cui potrebbero avere soddisfazione i creditori, poiché viene messa a disposizione anche una quota del TFR.

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa, domiciliata, espone quanto segue.

**** *
**** *
**** *

INDICE



1. Profilo soggettivo	<i>pag. 3</i>
1.1. Requisiti di ammissibilità	<i>pag. 3</i>
1.2 Cause di indebitamento	<i>pag. 4</i>
2. Meritevolezza	<i>pag. 11</i>
3. Merito creditizio	<i>pag. 11</i>
4. Procedura familiare	<i>pag. 14</i>
5. Situazione debitoria	<i>pag. 14</i>
6. Profilo oggettivo	<i>pag. 15</i>
7. Elenco Creditori e Passività	<i>pag. 15</i>
8. Situazione familiare, economica e patrimoniale	<i>pag. 17</i>
9. Elenco attività della signora Casamassima	<i>pag. 18</i>
10. Spese necessarie per il proprio sostentamento	<i>pag. 18</i>
11. Proposta del piano del consumatore	<i>pag. 18</i>
12. Modalità di pagamento	<i>pag. 19</i>

**** *
**** *
**** *

1. Profilo soggettivo

1.1 Requisiti di ammissibilità

La ricorrente è da qualificarsi come “consumatore” ai sensi dell’art. 6, comma 2, L. 3/2012 in quanto chiede di essere liberata da obbligazioni pecuniarie contratte per scopi estranei all’attività d’impresa.

Fermo quanto sopra, si fa presente che ricorrono i requisiti di cui all’art. 7, legge n. 3/2012 e successive modifiche, tenuto conto che la stessa:

- si trova in uno stato di sovraindebitamento a cui intende porre rimedio, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, ossia si trova in una “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il



patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”;

- non è soggetta alle procedure concorsuali previste dall’art. 1 del R. D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che non ha mai svolto, attività di impresa;

- non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);

- non ha subito per cause a lei imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione di accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del piano del consumatore.

- ha fornito tutta la documentazione ai fini della ricostruzione della propria situazione economica e patrimoniale;

- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

Per quel che concerne la individuazione delle cause che hanno portato al sovraindebitamento, dalla narrazione che segue è possibile comprendere come la debitrice istante non abbia provocato, bensì abbia subito il sovraindebitamento.

1.2 Cause di indebitamento

Si procederà ad esporre le dinamiche e le scelte compiute dalla signora Casamassima nel corso degli ultimi anni che la hanno condotta allo stato di crisi in oggetto.

La signora Assunta Casamassima presta attualmente la propria attività lavorativa alle dipendenze di Progetto Lavoro soc. coop., percependo uno



stipendio netto mensile di circa Euro 1.200,00 su base annua (**doc. 4**).

Ad oggi la stessa è convivente con le proprie sorelle, Luigia Casamassima e Daniela Casamassima, con il coniuge di quest'ultima signor Francesco Lupoli, e la figlia degli stessi Rita Lupoli, in abitazione sita in 41125 Modena, Via Nicola Pisano, n. 46, i. 4. (**doc. 5**)

È bene, sin da subito, evidenziare come la ricorrente abbia da sempre portato avanti un'esistenza dignitosa e onesta, affrontando le normali difficoltà economiche quotidiane e le spese necessarie con i mezzi a propria disposizione.

La situazione economica della signora Casamassima ha, tuttavia, incontrato un primo serio ostacolo quando la sorella della stessa, Luigia Casamassima, allora convivente con l'odierna ricorrente, perdeva il proprio posto di lavoro nell'anno 2008, a causa della crisi economica e finanziaria che ha interessato molte società, tra cui l'impresa per cui lavorava, rimanendo disoccupata per circa tre anni.

Il nucleo familiare allora composto dalle sorelle Casamassima Assunta e Casamassima Luigia ha visto, pertanto, dimezzarsi le proprie entrate, essendo la signora Casamassima Luigia totalmente a carico della sorella Assunta.

L'odierna ricorrente, precedentemente all'improvvisa perdita dell'impiego della sorella, aveva sottoscritto due contratti di finanziamento con Agos Ducato s.p.a., negli anni 2005 e 2006 (**docc. 6, 7**) per esigenze personali, tra cui l'acquisto di una cucina e di altro mobilio destinati alla propria abitazione.

Nell'anno 2008, tuttavia, essendosi dimezzate, come detto, le entrate del nucleo familiare, la signora Assunta Casamassima, non riuscendo più a sostenere le normali spese di vita ed al contempo adempiere alle obbligazioni



assunte, si vedeva costretta a sottoscrivere un successivo e più oneroso finanziamento, estinguendo i due precedenti, per una somma complessiva finanziata di Euro 21.788,80, da pagarsi in 120 rate, sempre con Agos Ducato s.p.a. (**doc. 8**).

Stante il perdurare delle difficoltà economiche dovute all'incapacità di ripagare il prestito e, al contempo, di sostenere le normali spese di vita (canone di locazione, ingenti spese condominiali, spese di sostentamento, spese mediche, acquisti vari necessari) con il solo stipendio della signora Assunta, la stessa si vedeva costretta a stipulare un ulteriore contratto di prestito personale, acceso con l'intermediario BBVA (**doc. 9**) nel tentativo di procurarsi una liquidità sufficiente per ripagare i precedenti prestiti nell'attesa di un auspicato aumento delle entrate famigliari.

Sin da subito, varrà la pena rilevare come, nel caso in esame, l'istante non abbia in alcun modo assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere. L'auspicio era, infatti, quello di ripianare la situazione debitoria non appena la sorella Luigia avesse trovato una nova occupazione.

Vieppiù, è opportuno segnalare che il ricorso al credito al consumo posto in essere dell'odierna ricorrente è stato determinato dalla necessità di far fronte ad esigenze abitative e di prima necessità, non quindi, per spese voluttuarie.

Nello stesso periodo (anno 2008), anche la sorella Daniela Casamassima (allora non convivente con le prime due) subiva una contrazione del proprio orario di lavoro con conseguente riduzione dello stipendio. Quest'ultima, unitamente al proprio coniuge, aveva contratto un mutuo fondiario per l'acquisto della prima casa nell'anno 2002, muto le cui rate, da quel momento, ebbe difficoltà a ripagare con regolarità.



Val la pena evidenziare che l'odierna ricorrente ha utilizzato parte della liquidità pervenuta dal di finanziamento acceso BBVA per aiutare la sorella Daniela Casamassima a pagare alcune rate del mutuo dalla stessa sottoscritto, viste le difficoltà in cui versava.

Qualche tempo dopo, nell'anno 2011, sempre la sorella dell'odierna ricorrente, la signora Daniela Casamassima, confidava la propria situazione di sofferenza economica e quella delle sorelle, ad una cugina di primo grado, Riscica Tamara Maria Patrizia, residente a Foggia, la quale metteva in contatto lei e le altre due sorelle Assunta e Luigia, con il dott. Renato Basile, dalla stessa presentato come professionista, molto esperto in materia di sovraindebitamento e capace di aiutarle a risolvere il problema debitorio della famiglia, oltre ad essere persona di fiducia della predetta cugina.

Il "professionista" in questione proponeva di ausiliare le due famiglie nel ripianare la loro situazione debitoria, occupandosi personalmente di tutte le pratiche legate ai finanziamenti, sia giudiziali che stragiudiziali, mediante la corresponsione di adeguate provviste, per il tramite di versamenti mensili da parte dell'odierna ricorrente di Euro 400,00, da dividersi con la sorella Luigia.

Lo stesso richiedeva alle due famiglie, inoltre, versamenti complessivi di Euro 1.000,00 nei mesi di luglio e dicembre di ogni anno, al fine di pagare un pool di avvocati per l'assistenza legale.

Inoltre, lo stesso Basile, per risolvere l'anzidetta situazione debitoria, impartiva alle sorelle Casamassima rigide direttive, tra le quali quelle di **cessare tutti i pagamenti delle rate dei prestiti loro concessi** in quanto si sarebbe occupato direttamente lui della interlocuzione con i creditori, tacitando le loro pretese economiche con le somme ricevute mensilmente.



Viepiù, il Basile, nell'anno 2017, la signora Casamassima, sempre su consiglio ed impulso del dott. Basile, richiedeva ed otteneva da Unicredit s.p.a. un prestito personale contro cessione del quinto dello stipendio, estinto successivamente per aprire un nuovo finanziamento con Italcredi s.p.a., ad oggi in regolare ammortamento. (**doc. 10**).

Per circa otto anni la ricorrente, confidando nell'aiuto del consulente incaricato, ha proseguito i pagamenti nei confronti dello stesso, seguendo pedissequamente le sue disposizioni, e interrompendo ogni pagamento nei confronti dei propri creditori, costantemente rassicurata dalla cugina sulla affidabilità e sull'operato del medesimo "professionista".

La signora Assunta Casamassima, nel corso degli anni, ha corrisposto somme al dott. Basile per un ammontare complessivo di circa Euro 20.000,00.

Negli anni tra il 2011 e il 2018 la signora Daniela Casamassima, anche per conto dell'odierna ricorrente, ha, inoltre, provveduto ad inviare allo stesso, così come da questi richiesto, tutti gli atti giudiziari che le venivano notificati, provenienti da banche o società finanziarie, aggravando senza esserne consapevole, stante i raggiri subiti dal consulente incaricato, la propria situazione.

Nonostante le rassicurazioni tutte provenienti dal dott. Basile, la ricorrente si vedeva costretta a subire una procedura esecutiva mobiliare, da parte di Banca Ifis s.p.a., per mezzo della quale veniva pignorata una quota del proprio stipendio (Trib. Modena – n. 2951/2017 R.G.E.) (**doc. 11**).

Viepiù, nel marzo 2018, anche i signori Daniela Casamassima e Francesco Lupoli subivano una procedura esecutiva, avente ad oggetto, però, la propria casa familiare, che veniva venduta nelle more del pignoramento immobiliare



ed i coniugi, alcuni mesi dopo, venivano sfrattati.

Questi ultimi, unitamente alla propria figlia, si vedevano costretti a trasferirsi presso l'abitazione che l'odierna ricorrente condivide con l'altra sorella, signora Luigia Casamassima.

Pertanto, sebbene le condizioni economico-finanziarie non fossero rassicuranti, le signore Luigia e Assunta Casamassima accoglievano nella propria abitazione la famiglia della sorella Daniela (Francesco Lupoli, Rita Lupoli, Daniela Casamassima).

L'odierna ricorrente, alla luce degli eventi occorsi, non comprendendo più le ragioni per le quali, nonostante le ingenti somme di denaro messe a disposizione del professionista, continuasse a ricevere continue richieste di pagamento dai creditori, si vide costretta a richiedere spiegazioni al dott. Basile, per il tramite della sorella Daniela.

Tuttavia, non ricevendo più riscontro, scoprì, con profondo sgomento, che quest'ultimo nulla aveva fatto per ripianare i debiti e, ancora peggio, si era appropriato indebitamente di tutto il denaro ricevuto.

Dal 2018 la signora Assunta Casamassima e le sue sorelle hanno, quindi, definitivamente interrotto tutti i rapporti con la cugina ed il dott. Basile, dalla stessa consigliato, e, resesi conto del raggio subito si sono determinate a sporgere denuncia-querela nei loro confronti, in data 10 luglio 2019, avanti la Procura della Repubblica di Foggia che sta portando avanti le indagini contro tali persone (**doc. 12**); il procedimento è in corso e si è in attesa del rinvio a giudizio dei due soggetti.

A ciò si aggiunga che la signora Assunta Casamassima, unitamente alle proprie sorelle, dall'anno 2017, assiste la signora Clelia Brandonisio, madre



delle signore Casamassima, in quanto non più autosufficiente.

La signora Brandolisio, di anni 87 ed affetta da gravi patologie, necessita di assistenza per svariate ore al giorno.

L'odierna ricorrente provvede, inoltre, a fornire un sostegno economico alla madre come previsto per legge ai sensi dell'art. 433 c.c., poiché la pensione che la stessa percepisce non è sufficiente per far fronte alle proprie necessità di vita (affitto, bollette, spese condominiali, spese alimentari e sanitarie).

Dal breve *excursus* appena menzionato appare palese, pertanto, che la situazione economica dell'istante sia stata irrimediabilmente colpita dalla grave condotta delittuosa posta in essere dal soggetto citato, che approfittando del difficile momento che la signora Casamassima Assunta e le sue sorelle stavano vivendo, in concorso con la signora Riscica, ha definitivamente affossato il percorso di ripianamento dei debiti che l'odierna ricorrente era convinta di avere intrapreso a fronti di ingenti sacrifici economici.

Tale circostanza ha, quindi, irrimediabilmente compromesso l'equilibrio tra le obbligazioni assunte dalla ricorrente e la sua capacità reddituale, rendendola definitivamente incapace di adempiere alle proprie obbligazioni, versando in stato di sovraindebitamento.

Successivamente, a riprova della buona fede e della volontà di superare la propria posizione debitoria, la signora Casamassima, dopo aver interrotto il rapporto con il dott. Basile, ha tentato a più riprese e con ulteriori notevoli sforzi, anche economici, di risolvere la propria situazione.

Nello specifico, la signora Casamassima conferiva mandato all'Avv. Massimo Ciuffolini, del foro di Rimini, per assisterla nella procedura di



sovraindebitamento, il quale, tuttavia, dopo aver percepito un compenso per l'attività, pari a complessivi Euro 1.350,00 (**doc.13**), non inoltrava nemmeno la domanda di accesso all'Organismo di composizione della crisi presso la Camera di Commercio di Modena, costringendo la signora Casamassima, in data 18 aprile 2019, a revocargli il mandato conferito (**doc. 14**).

Conferiva, quindi, mandato allo scrivente legale: da qui prendeva impulso la presente procedura.

2. Meritevolezza

La legge n. 3/2012 è stata di recente modificata dalla Legge n. 176/2020; con riferimento alla fattispecie che ci riguarda il rinnovato art. 7, comma 2, lettera.

D) *ter*, prevede che la proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore: *“limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

Alla luce di quanto detto, il giudizio demandato al giudice sulla meritevolezza del debitore prevede, proprio in virtù della normativa novellata, la non ammissibilità della proposta ogni qualvolta si ravvisano la colpa grave, la mala fede o la frode: è stato, quindi, eliminato ogni riferimento alla colpa semplice.

La sussistenza del requisito della meritevolezza in capo alla signora Casamassima Luigia emerge con tutta evidenza della semplice narrazione dei fatti più sopra esposti.

Infatti, le ragioni che hanno provocato il sovraindebitamento sono riferibili a tutte le diverse e tristi vicissitudini, che prescindono dalla volontà della debitrice di sanare la propria posizione debitoria, che hanno interessato la vita della ricorrente e che sono state esposte nella narrativa che precede.



3. Merito creditizio

Il rinnovato articolo 9, comma 3 *bis*, lett. e) prevede che la relazione dell'OCC debba indicare se, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto creditore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore.

A tale indagine si collega la relativa sanzione di carattere processuale introdotta dal successivo articolo 12, comma 3 *ter*, secondo cui *“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”*.

Il fatto che la normativa sia andata a stigmatizzare con precisione determinati comportamenti, agevola il compito dell'interprete nel momento in cui si trova a valutare in che misura l'inadempimento del debitore possa essere ascritto ad una sua carente accortezza, quanto piuttosto al comportamento colposo dell'Istituto erogatore del credito nella preventiva valutazione del merito creditizio: una adeguata e ponderata valutazione del merito creditizio da parte degli istituti finanziatori avrebbe potuto costituire un freno per la richiedente. Come è noto l'art. 14 *bis* introdotto dal D. Lgs. 141/2010 prevede l'obbligo per il finanziatore di valutare attentamente il “merito creditizio”, ovvero la capacità del richiedente di provvedere alla restituzione del credito e a tale fine è legittimato ad utilizzare anche apposite banche dati che gli consentono di verificare posizioni debitorie anche quando le stesse non risultano dalla busta



paga perché passano tramite RID bancario.

Come sopra evidenziato, il motivo per il quale la signora Assunta Casamassima ha iniziato a non corrispondere le rate dovute agli enti finanziatori è legato agli eventi diversi narrati, rispetto ai quali ha cercato di porre rimedio in assoluta buona fede e al meglio delle proprie capacità economiche, ma che non è riuscita a raggiungere a causa dei raggiri subiti, posti in essere dalla persona incaricata di risolvere la sua posizione debitoria.

Per quanto attiene alla presente procedura, occorre ribadire che, ai fini del positivo giudizio sulla meritevolezza, non ha rilevanza la colpa semplice, bensì quella grave, mentre per quello che concerne la posizione degli intermediari finanziari, è stato espressamente previsto un obbligo sanzionabile ogni qual volta viene indotto il consumatore, per sua natura non sufficientemente strutturato per valutare le proprie condizioni economiche, ad ottenere un prestito che inevitabilmente non potrà onorare.

Sul punto, il Tribunale di Napoli Nord, con decreto del 18 maggio 2018, ha affermato, omologando una proposta di piano del consumatore, che *“È meritevole di accoglimento, perché non ravvisabile la colpevolezza dell'indebitamento, il piano del consumatore avente ad oggetto debiti contratti per far fronte alle esigenze del numeroso nucleo familiare.*

Al fine della valutazione della diligenza impiegata dal debitore nella assunzione delle obbligazioni, rileva la circostanza che, vigente la previsione che sancisce la verifica del merito creditizio ex art. 124-bis t.u.b. in capo all'istituto di credito, le banche abbiano comunque continuato a finanziare il debitore istante”. Sulla medesima questione del merito creditizio, abbracciando la tesi precedentemente citata, si è pronunciato, recentemente, il



Tribunale di Napoli, con decreto di omologa del 21 ottobre 2020: *“Il Tribunale osserva in modo particolare che un ruolo fondamentale è stato svolto dalle società di finanziamento per quanto atteneva alla valutazione del c.d. merito creditizio ex art 124 bis TUB per cui è da ritenersi sussistere la meritevolezza, sul presupposto che le banche hanno continuato a finanziare il debitore istante, tenuto conto della regola di cui all’art. 124-bis del Testo Unico Bancario, che imponeva alle stesse la verifica del merito creditizio”*

La signora Assunta Casamassima si è attivata prontamente e con ingenti sacrifici per risolvere la propria situazione debitoria ma purtroppo non vi è riuscita, suo malgrado, per ragioni a lei non certamente imputabili.

4. Procedura familiare

Assunta Casamassima, pur avendo presentato domanda di accesso ai servizi di gestione della crisi da sovraindebitamento separatamente dalla propria sorella convivente Luigia, ai sensi della nuova disposizione di cui all’art. 7 bis della legge 3/2012, introdotta dalla Legge n. 176/2020, ha richiesto, successivamente, all’OCC presso la Camera di Commercio di Modena di instaurare una procedura familiare, unitamente alla sorella, essendo esse conviventi.

L’OCC, infatti, ha provveduto a nominare il medesimo Gestore della Crisi per entrambe le sorelle, nella persona della Dott.ssa Cristina Ardizzoni.

Si rimette, dunque, alla valutazione dell’On. Giudice adito l’opportunità di riunione e coordinamento dei due procedimenti in parola, così come disposto dal comma 4 del già menzionato art. 7 bis.

5. Situazione debitoria

Su domanda dell’istante l’OCC presso la Camera di Commercio di Modena



ha nominato la Dott.ssa Ardizzoni quale gestore della crisi ai sensi dell'art. 15, comma 9, L. 3/2012 la quale ha redatto la situazione patrimoniale del ricorrente che, alla data di presentazione del presente ricorso, evidenzia le seguenti posizioni debitorie.

La massa debitoria della ricorrente che ha causato la situazione di sovraindebitamento è costituita da:

- **Banca Ifis S.p.A.** (finanziamento Agos Ducato s.p.a.): pignoramento presso terzi in corso. n. 2951/2017 R.G.E. cfr. doc. 11 – debito iniziale Euro 32.745,12 (importo che, oggi, alla luce delle trattenute mensili regolarmente effettuate, ammonta ad **Euro 25.960,67**);
- **AK Nordic AB (cessionaria BBVA)**: – decreto ingiuntivo n. 877/2019 – n. 2298/2019 R.G., comprensivo di registrazione con esclusione costi e onorari di avvocato di atto di precetto e successivo pignoramento poiché non iscritto a ruolo (**doc. 20**); importo dovuto: **Euro 8.420,15**.
- **Italcredi s.p.a.**: finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (in regolare ammortamento cfr. doc. 10) – debito residuo: **Euro 17.193,62**.

6. Profilo oggettivo

La situazione della ricorrente rientra nel requisito normativo del “sovraindebitamento” a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà e/o definitiva incapacità di adempiere le proprie obbligazioni.

Come si vedrà in dettaglio, l'attivo patrimoniale di cui dispone la ricorrente è



valutabile in Euro 19.500,00, mentre il passivo di cui la stessa deve rispondere ammonta a circa Euro 56.826,43 (importo che verosimilmente potrà risultare inferiore alla luce dei pagamenti/cessioni in corso).

La signora Casamassima, pur potendo contare sui redditi della propria attività lavorativa, pari a Euro 1.200,00 netti mensili (su base annua), non è in grado, materialmente, di estinguere i propri debiti con i propri redditi attuali.

Solo grazie all'aiuto dei familiari, riesce a soddisfare le esigenze minime di vita proprie e della famiglia.

Come sopra meglio specificato, deve evidenziarsi, ancora una volta, che lo stato di sovraindebitamento di cui al presente ricorso, non ha genesi, né è stato occasionato, da iniziative personali e non è stato assunto con dolo o colpa grave.

Si segnala, da ultimo, che la ricorrente non risulta segnalata nel registro Protesti, né ha riportato condanne e/o procedimenti penali pregiudizievoli e/o comunque inerenti ad atti in fronde ai creditori.

7. Elenco Creditori e Passività gravanti sulla signora Assunta

Casamassima

Attualmente gravano sulla ricorrente le seguenti passività, che possono essere così riepilogate:

Elenco delle Passività:

1. **Compenso OCC:** Euro 2.412,72 (oggi Euro 1.314,72 alla luce dei pagamenti già effettuati per Euro 854,00, oltre spese sostenute dall'OCC per Euro 115,85, per un totale complessivo di **Euro 1.430,57** Passività di prededuzione) (**doc. 15**);
2. **Compenso avvocato: Euro 3.821,42** oltre spese vive per il deposito



telematico e richiesta documenti (Passività di prededuzione) (**doc. 16**);

3. Banca Ifis S.p.A.: pignoramento presso terzi in corso. n. 2951/2017

R.G.E. – debito residuo: **Euro 25.960,67 (doc.11)**

4. AK Nordic AB (cessionaria BBVA): – decreto ingiuntivo n.

877/2019 – n. 2298/2019 R.G., e relative spese di registrazione - nulla

dovuto per atto di precetto e pignoramento presso terzi poiché non

iscritto a ruolo (**doc. 20**); importo dovuto: **Euro 8.420,15**.

5. Italcredi s.p.a.: finanziamento n. 122407 contro cessione del quinto

dello stipendio (in regolare ammortamento) – debito residuo: **Euro**

17.193,62 (doc. 10).

Il totale delle passività ammonta ad Euro 56.826,43 (importo che verosimilmente potrà risultare inferiore alla luce dei pagamenti/cessioni in corso).

8. Situazione familiare, economica e patrimoniale

L'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte dalla ricorrente è reale e dimostrata dai fatti:

a) composizione del nucleo familiare (**doc. 5**):

come si evince dal certificato dello stato di famiglia il nucleo familiare

si compone di (Casamassima Daniela, Lupoli Francesco, Lupoli Rita, Casamassima Assunta, Casamassima Luigia).

b) Elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore

e della sua famiglia (**doc. 17**): le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare ammontano ad € 950,00 mensili come da allegato;

c) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (**doc. 18**).



Appare opportuno, inoltre, ribadire che la signora Assunta Casamassima, unitamente alle proprie sorelle, dall'anno 2017, assiste la signora Clelia Brandonisio, madre delle signore Casamassima, in quanto non più autosufficiente. La signora Brandonisio, di anni 87 ed affetta da gravi patologie, necessita di assistenza per svariate ore al giorno e la pensione che la stessa percepisce non è sufficiente per far fronte alle proprie necessità di vita (affitto, bollette, spese condominiali, spese alimentari e sanitarie).

L'odierna ricorrente provvede, quindi, a fornire anche un sostegno economico alla madre ai sensi delle previsioni del codice civile in materia di alimenti.

9. Elenco attività della signora Assunta Casamassima

Tra le fonti di reddito della ricorrente vi sono:

1) Quota di reddito da lavoratore dipendente, pari ad **Euro 250,00**

(Stipendio netto Euro 1.000,00) per 48 mesi.

2) Quota anticipo di TFR: **Euro 7.500,00** (come confermato dal datore di lavoro, Progetto Lavoro Soc. Coop. subordinatamente all'omologa del piano del consumatore **doc. 19**)

Il totale delle attività ammonta ad Euro 19.500,00.

10. Spese necessarie per il proprio sostentamento

La descritta situazione debitoria ha prodotto alla signora Casamassima gravi conseguenze, tenuto conto che risulta aggravata da ulteriori spese che la ricorrente è costretta ad onorare per evitare la dismissione dei servizi necessari per far fronte alle primarie esigenze di vita.

Tra queste, le utenze e le spese alimentari, sanitarie, di trasporto e ulteriori tutte documentate come da allegato conforme alle valutazioni ISTAT.

Come sopra accennato si precisa, che, ai fini del sostentamento proprio, ha



necessità di non meno di circa Euro 950,00 mensili.

11. Proposta del piano del consumatore per porre fine alla situazione di dissesto economico

A fronte dello scenario economico di cui sopra la ricorrente e il professionista nominato hanno predisposto la proposta di accordo con i contenuti e i requisiti richiesti e ammessi dagli artt. 7 e 8 della L. 3/2012, proposta che prevede, in sintesi il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito (privilegiato e chirografario), mediante il pagamento degli stessi i percentuali differenti.

In particolare, l'istante propone:

- pagamento integrale dei **crediti in prededuzione**: compenso dovuto all'O.C.C. per le verifiche operate e la redazione della relazione allegata, per un totale di Euro 1.314,72 (alla luce dei pagamenti già effettuati in favore dell'OCC), come da preventivo allegato. Compenso del prof. avv. Nicola Soldati per Euro 2.500,00 oltre spese vive per il deposito telematico e richiesta documenti e accessori quale legale dell'istante, come da preventivo allegato; tali importi andranno corrisposti non appena nella disponibilità del Gestore;
- pagamento del 27,63% dei **crediti chirografari**, per un importo di Euro 14.363,86, ai quali sarà attribuito il residuo di quanto ricavato facendo ricorso alla liquidità derivante dall'incasso dello stipendio mensile della debitrice, mediante il versamento di n. 48 rate mensili di Euro 250,00, oltre ad una quota di anticipo del TFR pari a complessivi Euro 7.500,00.



Il Piano prevede un arco temporale di mesi 48 decorrenti dalla omologa, come riportato della relazione del Gestore

12. Modalità di pagamento

La proposta prevede, altresì, il pagamento delle suddette percentuali secondo un piano di rientro rateale che tiene conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare, delle spese necessarie al sostentamento dignitoso dell'istante.

Poiché le entrate mensili ammontano a € 1.200,00 su base annua e la somma di cui il ricorrente necessita per soddisfare le esigenze familiari è di € 950,00 al mese, è ragionevole destinare la somma mensile di € 250,00 a soddisfare tutti i creditori, come meglio illustrato in seguito.

Concretamente il pagamento potrà avvenire nel seguente modo:

La signora Assunta Casamassima ha domiciliato l'accredito dello stipendio sul proprio conto corrente. La Banca riceverà autorizzazione alla disposizione permanente di addebito sul medesimo conto entro il giorno 15 di ogni mese della somma mensile di € 250,00, oltre ad una quota di anticipo del TFR pari a complessivi Euro 7.500,00 a favore dell'Organismo di composizione della crisi che provvederà, non appena matura la valuta, e, comunque, non oltre la fine di ciascun mese al pagamento delle singole rate ai creditori.

Il datore di lavoro della signora Casamassima provvederà all'accredito sul conto corrente della procedura la somma di euro 7.500,00 una volta divenuta definitiva l'omologa del piano del consumatore da parte del Tribunale adito.

La signora Assunta Casamassima, consapevole della grave situazione in cui versa, ritiene che il Piano proposto sia l'unica soluzione percorribile per



soddisfare i suoi creditori (sebbene solo parzialmente), azzerando così i propri debiti.

Il piano proposto appare la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori, al fine di soddisfare tutti (e non solo alcuni) nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo, considerando che l'alternativa liquidazione del patrimonio non permetterebbe di garantire un miglior soddisfacimento dei creditori, non essendo la ricorrente proprietaria di beni.

Si consideri, inoltre, che la ricorrente mette a disposizione dei creditori, oltre alla quota di stipendio, anche una quota di anticipo del proprio TFR, il che rende la proposta di piano del consumatore di per sé migliorativa rispetto all'ipotesi liquidatoria.

Fiduciosa che il Tribunale adito voglia accogliere la proposta di Piano del Consumatore sopra prospettata, disponendo la sospensione della procedura esecutiva Trib. Modena - n. 2951/2017 R.G.E., e della cessione volontaria del quinto dello stipendio, mediante contratto di finanziamento n. 122407, sottoscritto con Italcredi s.p.a., la ricorrente chiede, sin da ora, di essere ammessa al beneficio della esdebitazione *ex art. 14-terdecies* della L. n. 3/2012, con riferimento ai creditori concorsuali che non verranno soddisfatti.

Alla luce di quanto sopra esposto, non ricorrendo le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2, lettere a) e b) della legge n. 3/2012 ed in considerazione della relazione del professionista, che si allega, (***cf. doc. 3***) nella quale viene rilevata l'attendibilità e la realizzabilità di quanto proposto, la ricorrente signora Assunta Casamassima, come sopra, rappresentata, difesa e domiciliata,



CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale adito, previa verifica della documentazione prodotta, ritenuti sussistenti i requisiti soggetti e oggettivi per l'accesso alla procedura del piano del consumatore

VOGLIA

- emettere il decreto di omologa del piano del consumatore proposto, previa fissazione d'udienza, pronunciando ogni necessario e opportuno provvedimento ed in particolare:

- disporre che ai sensi dell'art. 12 *ter*, comma 1, della Legge 3/2012, a partire dalla data di omologazione del piano, non possano, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azione cautelari ed esecutive individuali né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

- disporre lo scioglimento della cessione del quinto dello stipendio in forza del contratto di finanziamento n. 122407 sottoscritto con Italcresi s.p.a. con cristallizzazione del debito residuo alla data del deposito del provvedimento;

- sospendere la procedura esecutiva incardinata avanti al Tribunale di Modena da Banca Ifis s.p.a. (pignoramento presso terzi – terzo pignorato Progetto Lavoro soc. coop.) Trib. Modena - n. 2951/2017 R.G.E.;

- disporre che il debitore effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano e nelle eventuali successive integrazioni;

- stabilire idonea forma di pubblicità della presente domanda di omologazione e del decreto.

Con preghiera di convocare il ricorrente, personalmente e/o il sottoscritto



avvocato qualora il Tribunale intendesse suggerire modifiche alla domanda presentata.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) Istanza nomina OCC;
- 2) Nomina Gestore Crisi;
- 3) Relazione Particolareggiata;
- 4) Buste paga;
- 5) Certificato di stato di famiglia;
- 6) Contratto di finanziamento Agos Ducato n. 10393434;
- 7) Contratto di finanziamento Agos Ducato n. 10725569;
- 8) Contratto di finanziamento Agos Ducato n. 14705461;
- 9) Contratto di finanziamento BBVA;
- 10) Contratto di finanziamento contro cessione del quinto n. 122407 – Italcredi s.p.a.;
- 11) Pignoramento presso terzi – Trib. Modena n. 2951/2017 R.G.E.;
- 12) Denuncia – querela;
- 13) Avv. Ciuffolini compensi;
- 14) revoca mandato;
- 15) Compenso OCC;
- 16) Compenso Prof. Avv. Nicola Soldati (preventivo e nota proforma);
- 17) Spese personali;
- 18) Dichiarazioni dei redditi ultimi tre anni;
- 19) Dichiarazione Progetto Lavoro;
- 20) Atto di precetto AK Nordic (cessionaria di BBVA)
- 21) Casellario giudiziale e carichi pendenti



22) Centrale rischi

Il sottoscritto procuratore, in nome e per conto della ricorrente dichiara che il contributo unificato dovuto per la presente procedura è pari ad Euro 98,00.

Con osservanza.

Modena, 27 aprile 2022

Prof. Avv. Nicola Soldati

